

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E
L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO IN AMBITO
CARDIOLOGICO PER SOPPERIRE ALLA CARENZA DI
ORGANICO PER LA COPERTURA DI SERVIZI ESSENZIALI IN
PRESIDI UBICATI IN ZONE DISAGIATE O POCO ATTRATTIVI –
PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'**

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa,
via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "**Azienda ri-
cevente**", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani,
nominata con DPGRT n. 71 del 29 aprile 2022;

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, con sede legale in Firenze,
piazza S. Maria Nuova, 1, C.F. e P.IVA 06593810481, d'ora innanzi denominata
"Azienda mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante
Ing. Valerio Mari, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
169 del 11 ottobre 2023;
Congiuntamente denominate anche come Parti";

PREMESSO CHE

- L'attuale carenza di dirigenti sanitari, medici specialisti e, soprattutto, la
difficoltà del loro reclutamento, si manifesta in tutta la sua evidenza con
l'insufficienza di personale nelle strutture sanitarie situate in zone perife-
riche o disagiate o comunque allocate in presidi sanitari o stabilimenti
poco attrattivi.
- L'Azienda USL Toscana Nord Ovest non riesce, singolar-

mente, a far fronte alla necessità di copertura turni h/24 presso il Reparto/Servizio Cardiologia del Presidio Ospedaliero della Bassa Val di Cecina – Val di Cornia, stabilimenti ospedalieri di **Cecina** e di **Piombino**, avendo accertato l'impossibilità, nel breve termine, di ricorrere ad assunzioni o ad altre tipologie di reclutamenti, comunque denominati, mentre le adesioni raccolte all'interno dell'Azienda non sono sufficienti a coprire le esigenze del servizio.

- Tale situazione contingibile ed urgente per carenza di personale deve essere affrontata in un'ottica di squadra e di supporto tecnico reciproco, laddove le aziende limitrofe abbiano condizioni sostenibili per poter sopperire, in via eccezionale e temporanea, alla carenza manifestata, nelle more della ricostituzione della dotazione organica o della riorganizzazione del servizio sanitario.

- La legge regionale sulla disciplina del servizio sanitario regionale promuove ed incentiva ogni forma di programmazione, concertazione e collaborazione tra le aziende sanitarie al fine di conseguire una qualificazione ed integrazione dell'offerta sanitaria nell'ambito dell'area vasta di riferimento.

- Le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

- Il presente accordo di collaborazione esula dal campo dell'applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato codice.

RISCONTRATO CHE

- l'art. 89, comma 2, del CCNL 2019 - 2021 della dirigenza dell'area sanità, considera attività libero professionale intramuraria anche l'effettuazione di prestazioni aggiuntive allo scopo di sopperire alla carenza di organico ed all'impossibilità momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con le *equipes* interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia, in particolare delle linee regionali di indirizzo previo confronto regionale;
- l'art. 89, comma 6, del CCNL 2019 - 2021 della dirigenza dell'area sanità, prevede che, qualora tra i servizi istituzionali da assicurare eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati vi siano i servizi di guardia notturna, l'acquisto di prestazioni aggiuntive, effettuabile in rigorosa conformità alle disposizioni contrattuali nazionali, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno anche la disciplina delle guardie;
- la delibera di giunta regionale n. 959 del 5 agosto 2024, come parzialmente modificata dalla successiva delibera di giunta regionale n. 1214 del 28 ottobre 2024 ha approvato le linee generali di indirizzo alle aziende ed enti del SSR emanate ai sensi dell'art. 7 del CCNL della dirigenza area sanità 2019 – 2021, autorizzando le aziende (sezione "articolo 7 comma 1 lett. b)" al comma 4 punto 4c) ad applicare la tariffa maggiorata (competenze del dirigente) di Euro 100,00 all'ora anche nel caso della carenza di organico necessario a coprire servizi essenziali in presidi ubicati in sedi disagiate o comunque poco attrattivi e, qualora le adesioni acquisite all'interno dell'azienda non

siano sufficienti a coprire le esigenze del servizio e, qualora le adesioni acquisite all'interno dell'azienda non siano sufficienti a coprire le esigenze del servizio, è possibile chiedere alle altre aziende del SSR la possibilità di allargare l'offerta anche ai loro dirigenti dipendenti, applicando modalità convenzionalmente concordate tra le aziende stesse, fermo restando che il costo della produttività aggiuntiva, anche come valore utile al limite di spesa, deve essere posto a carico dell'azienda fruitrice o ricevente. Resta immutata, invece, secondo le linee di indirizzo regionali, la remunerazione di Euro 640,00 per turno di guardia notturna ex art. 89, comma 6, del citato CCNL;

TENUTO CONTO

che dal combinato disposto delle due deliberazioni regionali è possibile ricavare i seguenti principi, o condizioni “di ingaggio” precisando peraltro che tali condizioni sono applicabili anche per i turni effettuati a Piombino antecedentemente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- i professionisti medici partecipano e si rendono disponibili a svolgere in modo assolutamente volontario l'attività in regime di attività aggiuntiva in convenzione per sedi disagiate o comunque poco attrattive (comma 4 punto 4 c delle Linee Guida Regionali) presso l'azienda ricevente;
- le ore di attività sono svolte dai professionisti presso l'azienda ricevente ai sensi dell'art. 89, comma 2, del CCNL 2029/2021, cioè in regime di prestazione “aggiuntiva”, assimilabile all'attività libero professionale intramuraria;
- la tariffa della prestazione aggiuntiva a favore del medico deve essere riconosciuta, per il triennio 2024 – 2026, pari al compenso di 100,00 Euro

Allegato A

l'ora, oltre oneri, e può essere tassata nel cedolino con l'imposta sostitutiva introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 73/2024 convertito in Legge 107/2024;

- qualora tra le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 del CCNL rientrino anche gli accessi notturni da 12 ore la tariffa resta uguale a quella contrattuale di Euro 640,00 (art. 89, comma 6), oltre oneri;
- gli orari proposti d'intesa fra azienda mittente ed azienda ricevente e da concordare con i professionisti interessati, devono essere congrui e sostenibili, in modo che l'impegno e la gratificazione economica siano apprezzabili;
- il rispetto della normativa sui riposi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., viene verificato dall'azienda mittente;
- il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal professionista per raggiungere il luogo in cui effettuare le prestazioni, sia per turni diurni sia per guardie notturne e/o diurne festive, qualora il servizio fuori sede venga svolto in zona insulare o montana o comunque ad una distanza maggiore di 50 Km dalla sede ordinaria di servizio, deve essere garantito integralmente, incluso l'eventuale rimborso per l'uso del mezzo proprio con la formula del quinto del prezzo della benzina per i km percorsi dall'abitazione o dal luogo di assegnazione al luogo della prestazione e ritorno, comprensivo del rimborso degli eventuali pedaggi autostradali.

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati (es. modulo rendiconto accessi), an-

che non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda mittente garantisce attraverso il proprio personale dirigente medico specialista in cardiologia, dipendente a rapporto esclusivo, secondo le specifiche modalità e condizioni regolamentate nel presente atto, la copertura dei turni di servizio presso il Reparto di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero di Piombino/ Reparto di Cardiologia dello stabilimento Ospedaliero di Cecina , fatta salva prioritariamente l'attività istituzionale, secondo una calendarizzazione da concordarsi con cadenza mensile tra il Direttore dell'Area Cardio Toracica dell' Azienda USL Toscana Centro, Dr. Marco Comeglio, ed il corrispondente direttore responsabile, o suo delegato, del reparto dell'azienda ricevente Dr.ssa Laura Frediani.

Art. 3 – Modalità e termini di svolgimento

I professionisti dell'Azienda mittente, individuati dal Direttore dell'Area Cardio Toracica dell' Azienda USL Toscana Centro su base esclusivamente volontaria e fuori dall'orario di lavoro, garantiscono, tramite turnazione preventivamente programmata, prestazioni specialistiche di copertura dei turni (diurni e notturni) attraverso modalità compatibili e programmate in base all'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda mittente ed alle prioritarie esigenze di servizio, nel rispetto della necessaria turnazione istituzionale e della normativa sui riposi.

La partecipazione dei professionisti viene stabilita sulla base di una

Allegato A

programmazione mensile concordata tra le Aziende preventivamente, entro il 30

del secondo mese antecedente al mese in interesse, al fine di garantire

l'organizzazione delle attività.

I nominativi dei medici da inviare in turno devono essere comunicati dall'azienda

mittente indirizzandoli al Responsabile del Reparto di Cardiologia di

Piombino/Cecina, ai fini della programmazione dell'attività in base alla

disponibilità mensile dei professionisti, suscettibile quindi di variazioni tenuto

conto delle prioritarie esigenze ed alle specifiche attività istituzionali dell'Azienda

mittente.

La frequenza/il numero e la durata degli accessi mensili può subire variazioni

rispetto a quella programmata, fermo restando che l'azienda mittente possiede la

discrezionalità, in base alle proprie esigenze organizzative, urgenze non

preventivabili, svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, necessità di

garantire i riposi, di comunicare all'azienda ricevente, con congruo anticipo, ove

possibile, l'eventuale variazione sulla disponibilità del personale da impiegare per

la collaborazione in oggetto rispetto alla programmazione concordata.

La programmazione dell'attività deve pertanto essere mensile per garantire

all'Azienda mittente tutti gli istituti contrattualmente dovuti e conseguentemente

agevolarne la programmazione per le ordinarie attività istituzionali e/o altre

esigenze organizzative di servizio, tenendo conto anche dei piani ferie già

preventivamente stabiliti.

L'Azienda ricevente, in caso di variazioni alla programmazione mensile

concordata per i motivi rientranti nelle ipotesi di cui sopra, non si avvale di

pretese risarcitorie per eventuali danni causati da ritardi nella programmazione e

nello svolgimento dell'attività presso il Reparto di interesse.

L'attività viene resa da personale dirigente medico, opportunamente individuato, che abbia preventivamente sottoscritto apposita scheda di adesione all'attività in regime di attività aggiuntiva in convenzione per sedi disagiate o comunque poco attrattive (comma 4 punto 4 c delle Linee Guida Regionali) di cui al presente atto e che sia a rapporto esclusivo presso l'Azienda mittente. Il tutto al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, compatibilmente all'ordinario carico di lavoro istituzionale, in regime di attività aggiuntiva in convenzione per sedi disagiate o comunque poco attrattiva, ai sensi della disciplina nazionale e regionale richiamata diffusamente nelle premesse, con costi a carico dell'azienda ricevente.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Azienda ricevente

L'Azienda fruitrice assume l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti professionisti i locali presso il reparto di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero di Piombino/ reparto di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero di Cecina, ove presta servizio il personale di assistenza, con i materiali, le attrezzature tecnico-sanitarie e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività. Il personale inviato risponde funzionalmente all'Azienda ricevente che garantisce, tramite il Responsabile locale del reparto, tutte le indispensabili indicazioni e protocolli operativi necessari per operare in sicurezza sia per quanto attiene gli operatori ed ai professionisti che all'attività degli stessi. Il Responsabile del reparto provvede affinché i professionisti medici abbiano accesso, previa profilazione, alla cartella clinica informatizzata che viene loro autorizzata dal Servizio ICT, ferme restando le necessarie misure di sicurezza sulla tutela del trattamento dati personali e le specifiche di cui al successivo articolo 12.

Art. 5 – Corrispettivi economici

Allegato A

L'Azienda ricevente si impegna a corrispondere all'Azienda mittente, per le ore di attività diurna rese dai professionisti individuati nell'ambito del presente rapporto collaborativo, ai sensi dell'art. 3, la tariffa oraria (valida anche per i giorni festivi) di euro 108,50 composta da: compenso orario per il professionista pari a euro 100,00 lordi onnicomprensivi oltre IRAP nella misura dell'8,5% pari ad euro 8,50, salvo aggiornamento normativo che comporta l'adeguamento automatico della tariffa oraria concordata.

Per gli accessi notturni di 12 ore (ivi inclusi i giorni festivi) la tariffa per singolo accesso resta quella contrattuale di euro 694,40 (compenso pari a euro 640,00 lordi onnicomprensivi, oltre IRAP nella misura dell'8,5% pari ad euro 54,40), salvo aggiornamento normativo che comporta l'adeguamento della tariffa concordata.

Oltre a ciò, l'Azienda ricevente garantisce all'Azienda mittente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate dai professionisti con gli appositi giustificativi per recarsi al luogo di effettuazione delle prestazioni. Quanto sopra purché il professionista provenga da una distanza maggiore di 50 Km dalla sede ordinaria di servizio.

Il rimborso avviene su esibizione dei titoli di viaggio (in caso di utilizzo mezzo pubblico), ovvero, per l'uso dell'automezzo personale, su dichiarazione del professionista da riconoscere con la formula del quinto del prezzo della benzina per i km. percorsi dall'abitazione o dal luogo di assegnazione (se più vicino) al luogo della prestazione e ritorno, incluso il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali, qualora documentati da ricevuta.

Per il personale di assistenza, i materiali, le attrezzature tecnico-sanitarie e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività da parte

del professionista messi a disposizione dall'Azienda ricevente, quest'ultima non richiede alcun rimborso all'Azienda mittente.

Art. 6 – Rendicontazione – Ordini – Fatturazione- Pagamenti

Al fine del riconoscimento della remunerazione economica delle attività svolte, la presenza del dirigente medico o del professionista dell'Azienda mittente presso l'Azienda ricevente viene opportunamente registrata dallo stesso medico, sotto la propria responsabilità su apposita modulistica presente in reparto, in modo da attestare per ciascun accesso, il giorno e le ore effettuate di attività, tramite modello di rendicontazione, già in uso tra gli uffici amministrativi delle parti e opportunamente sottoscritto per convalida da parte del referente aziendale della ASL Toscana Nord Ovest Dr.ssa Laura Frediani e della AUSL Toscana Centro, Direttore dell'Area Cardio Toracica dell' Azienda USL Toscana Centro, Dr. Marco Comeglio. L'attività svolta è comunicata con cadenza mensile dal Responsabile del Reparto agli uffici amministrativi dell'Azienda ricevente mediante il suddetto prospetto riepilogativo debitamente compilato e vidimato. Contestualmente, possono essere comunicati ed inviati anche i giustificativi per le spese di viaggio. Effettuato il controllo, l'ufficio amministrativo dell'Azienda ricevente emette l'ordinativo elettronico (mensile) sul canale NSO ai fini dell'emissione della rispettiva fattura elettronica da parte dell'Azienda mittente. L'importo fatturato viene saldato all'Azienda mittente secondo le indicazioni riportate nelle fatture stesse tramite giroconto di tesoreria unica in Banca d'Italia. L'Azienda ricevente provvede al pagamento delle fatture secondo le modalità indicate in fattura. A seguito di verifica dell'incasso delle fatture, l'Azienda mittente provvede alla liquidazione degli importi dovuti ai professionisti interessati con la prima busta paga utile. Tali competenze per prestazioni

Allegato A

aggiuntive sono tassate nel cedolino stipendiale degli interessati con l'imposta sostitutiva introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 73/2024 convertito in Legge 107/2024;

Art. 7 - Referenti

Le Parti individuano quali Referenti dell'attività oggetto della presente convenzione, rispettivamente:

- per l'Azienda mittente
 - Ufficio Amministrativo: SOS Libera Professione (liberaprofessione.empoli@uslcentro.toscana.it)
 - Responsabile organizzativo: Dr. Marco Comeglio, Direttore dell'Area Cardio Toracica del Dipartimento delle Specialistiche Mediche
- per l'Azienda ricevente:
 - Ufficio Amministrativo: UOC Affari Generali casella mail: rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it
 - Responsabile del Reparto Cardiologia: Dr.ssa Lara Frediani

Art. 8 – Sicurezza sul Lavoro

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoro, durante l'attività eseguita presso l'Azienda ricevente, il dirigente o professionista è considerato lavoratore della stessa in quanto risponde della propria attività al Responsabile del Reparto. In applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Azienda ricevente provvede a fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui deve operare sulle misure di prevenzione e protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In relazione alle attività svolte viene effettuata dall'Azienda ricevente una

valutazione del rischio da comunicare al Servizio di Sorveglianza Sanitaria per gli eventuali aspetti di competenza.

Il Dirigente a sua volta deve prendersi cura, oltre che della propria salute e sicurezza, anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, se si tratta di attività della cui esecuzione è corresponsabile.

Articolo 9 – Norme di radioprotezione

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del professionista medico nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed il professionista coinvolto nell'attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione dell'Azienda mittente e dell'Azienda ricevente sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente. Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica e medica, le due Aziende assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività, anche per le vie brevi. A tal fine, l'Esperto di Radioprotezione ricevente effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda mittente.

Nel caso in cui il professionista risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'Azienda mittente, quella ricevente si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratore classificato di Cat. A, a tra-

Allegato A

scrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratore classificato di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda mittente i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Il professionista si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'Azienda ricevente e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il professionista dirigente medico che accede alle zone classificate dell'Azienda ricevente deve possedere idoneità medica rilasciata da Medico Autorizzato della stessa Azienda ricevente per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che si svolgono nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D.Lgs.101/2020.

Il professionista dirigente medico riceve i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dell'Azienda ricevente nel caso in cui l'attività e/o idoneità lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) l'interessato deve utilizzare quelli propri oppure chiedere all'Azienda ricevente di fornirne di equivalenti.

Il professionista dirigente medico deve osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a sua disposizione. Al termine dell'attività deve riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva durevoli eventualmente assegnatogli. Il Dirigente è tenuto a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegna a rispettare le norme in-

terne di comportamento predisposte.

Art. 10 – Infortuni

Nel caso in cui i professionisti, nell'espletamento delle attività convenzionali, subissero un infortunio riconosciuto dall'INAIL, l'Azienda ricevente è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda mittente che provvede alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.

Per il primo soccorso, il professionista dirigente medico deve attenersi alle disposizioni vigenti presso l'Azienda ricevente; in seguito l'infortunato si attiene alle disposizioni della propria Azienda per la comunicazione dell'evento ai sensi del DPR n. 1124/65, qualora riconosciuto da INAIL.

Le due Aziende sono comunque sollevate da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni a terzi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio da parte del professionista per il raggiungimento della sede di effettuazione dell'attività oggetto del presente accordo.

Art. 11 – Responsabilità civile verso terzi

Per le attività svolte da parte dei professionisti medici dell'Azienda mittente in esecuzione della presente convenzione, quella ricevente assume in via diretta (in autoassicurazione ex DGRT n. 1203 del 12/12/2009 ed in ottemperanza alle disposizioni regionali vigenti), la gestione del rischio della responsabilità civile verso terzi (RCT) relativa a tutti i sinistri senza alcun coinvolgimento o onere economico a carico dell'Azienda mittente. Resta a carico del professionista, come da obbligo di legge, la copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 12 – Trattamento dei dati

Le Aziende sanitarie sono autonome titolari del trattamento dei propri dati. Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali

Allegato A

di pazienti dell'Azienda ricevente. A tal proposito, il dirigente viene autorizzato al trattamento su nomina del Responsabile del trattamento dell'Azienda ricevente.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

L'Azienda ricevente provvede a fornire le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

Le Parti danno atto che l'Azienda mittente non detiene alcun dato personale e sensibile dei pazienti a cui viene rivolta l'attività assistenziale presso l'Azienda ricevente.

L'Azienda mittente si obbliga comunque ad informare i propri dipendenti che i loro dati personali, necessari per lo svolgimento dell'attività, sono comunicati all'Azienda ricevente che ne diviene Autonomo Titolare del trattamento.

Art. 13 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi vietate dalla normativa vigente. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi (a prescindere dai concreti effetti e relativi danni) è considerato un inadempimento rilevante e dà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante

comunicazione pec contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l’inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti ed i professionisti incaricati si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti in quanto pubblicati *on-line* nei siti istituzionali, Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le parti sono tenute altresì a garantire l’assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Art. 14 - Decorrenza e durata, rinnovo

La presente convenzione decorre dal 01.01.2025 ed ha validità fino al 31/12/2025 **Sono fatti salvi e rientrano nei termini di cui alla presente convenzione i rapporti intercorsi tra le parti relativamente all’attività svolta da parte del personale dirigente medico a rapporto esclusivo dell’Azienda USL Toscana Centro presso il PO Piombino nel periodo agosto-dicembre 2024.** La convenzione può essere rinnovata previo scambio di note a mezzo PEC tra le parti, per un ulteriore anno.

Art. 15 – Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente qualora una delle Parti dichiari l’impossibilità di prosecuzione per causa non imputabile alla stessa. In caso di inadempimento alle attività di cui alla presente convenzione la risoluzione della stessa viene disciplinata ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile. In ogni caso, la risoluzione non comporta alcun diritto per avanzare nei confronti dell’altra parte pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori

a quanto convenuto.

Art. 16 – Recesso

I contraenti si riservano reciprocamente la facoltà di recedere dalla presente convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di trenta giorni, da notificarsi a mezzo di PEC. Le parti danno altresì atto che eventuali modifiche e/o integrazioni all'articolazione/quantificazione dell'attività oggetto della presente convenzione possono essere apportate mediante scambio di corrispondenza, inoltrata via PEC a firma congiunta.

Art. 17 – Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad un accordo, per qualsiasi controversia esecuzione che dovesse sorgere in merito all'applicazione relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro dell'Azienda ricevente.

Art. 18 – Registrazione e Bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5 c. 2 e s.m.i. ed è comunque soggetta a imposta di bollo sin dall'origine per l'importo di Euro 80,00, ai sensi dell'art. 2 allegato A- Tariffa (Parte I) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. da assolversi virtualmente con oneri a carico dell'Azienda ricevente giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pisa, n. 60384 del 28.12.2015.

Art. 19 – Sottoscrizione digitale

Come disposto dall'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente atto è sottoscritto tra le Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

D.ssa Maria Letizia Casani

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Ing. Valerio Mari